DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2019, n. 1279

Comune di Aradeo (LE). Variante al P.diF. per la ritipizzazione area proprietà Cascione (Fg. 8, p.lle 1402 e parte della 966), ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, in adempimento della sentenza TAR Lecce n.597/2016. Richiedente: Sig.ri Cascione D.C.C. n. 9 del 27.04.2017. Approvazione e parere di compatibilità paesaggistica.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

- "" il Comune di Aradeo è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con DPGR n. 395 del 17.03.1973 e successiva variante adottata con delibera di CC n. 73 del 22.06.1978 ed approvata con DPGR n. 1642 del 14.09.1979;
 - con nota protocollo n. 96 del 03.01.2018, inviata via pec e acquisita al protocollo regionale al n. 783 del 05.02.2018, il Comune di Aradeo ha comunicato l'avvenuta adozione, su istanza di parte, della variante al vigente P. di F., giusta deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2017 avente ad oggetto "Variante urbanistica. Esecuzione della sentenza TAR n. 597/2016. Riqualificazione aree proprietà Cascione".

Con la suddetta nota comunale è stata inoltrata anche la seguente documentazione:

- 1. Copia DCC n. 9 del 27.04.2017 di adozione;
- 2. Elaborati grafici:
 - Tavola 1 Inquadramento stato di fatto;
 - Tavola 2 Particolare nuova tipizzazione;
 - Tavola 3 Relazione tecnica contenente norme di attuazione;
- 3. Istanza di riqualificazione del 17.10.2014 n. 10012 proposta dai Sig.ri Cascione;
- 4. Certificato deposito atti;
- 5. Copia del C.C. n. 43/2017, di presa d'atto mancate osservazioni;
- 6. Diffida legale del 18.02.2015 prot. n. 6532;
- 7. Ricorso TAR Lecce n. 6532/20015;
- 8. Sentenza TAR Lecce n. 597/2016.
- con nota protocollo n. 1775 del 01.03.2018 il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale, ai fini delle più compiute valutazioni e determinazioni di merito, chiedeva al Comune:
- in ordine alla compatibilità sismica, il parere ex art. 89 DPR 380/2001 e s.m.i. al Referente Rischio Sismico LL.PP.della struttura tecnica regionale;
- il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015.
- con nota protocollo n. 5552 del 05.07.2018 inviata via pec (al Comune di Aradeo e alla Sezione Urbanistica regionale) e acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica della Regione al n. 6124 del 05.07.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale ha inviato la propria istruttoria e proposta in merito al parere di compatibilità paesaggistica da rilasciarsi ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR;
- con nota protocollo n. 11109 del 07.12.2018 il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale, pur rimanendo in attesa del il parere ex art. 89 DPR 380/2001 e s.m.i., per più compiute valutazioni e determinazioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 chiedeva ulteriori approfondimenti come di seguito testualmente riportato:
 - 1. ""riferimento ai Distacchi tra edifici: non inferiore a m 3.00: si ritiene non condivisibile questa previsione perché in contrasto con le disposizioni del DM 1444/68, salvo diversa dimostrazione in virtù di disposizioni già contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P. di F., in quest'ultimo caso si chiede copia;
 - 2. <u>riferimento al fabbisoano residenziale</u>: per quanto si tratti di aree di dimensioni ridotte, occorre che l'UTC espliciti la verifica del fabbisogno residenziale e degli abitanti insediabili compatibilmente con le previsioni del vigente P. di F. valutandone l'incidenza;

- 3. <u>Piano comunale di Protezione Civile:</u> si richiede specifica attestazione che le aree oggetto di variante non siano state individuate e quindi assoggettate a specifiche disposizioni rivenienti dal Piano comunale di Protezione Civile".
- con nota protocollo n. 1092 del 24/01/2019, Inviata via pec e acquisita al protocollo regionale al n. 838 del 29.01.2019, il Responsabile dell'Area 4 comunale ha controdedotto ai rilievi regionali di cui alla suddetta nota. con nota protocollo n. 3902 del 21/03/2019, inviata via pec e acquisita al protocollo regionale al n. 2934 del 25.03.2019, il Responsabile dell'Area 4 comunale ha trasmesso copia della nota parere art.89 del DPR n.380/01 prot. n. 4612 del 18/03/2019 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, in cui si esprime parere favorevole sulla variante in oggetto.

Stante quanto innanzi esposto, si ritiene necessario procedere all'assunzione del provvedimento regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, sulla scorta della documentazione ad oggi fornita e presente in atti.

ISTRUTTORIA REGIONALE A) ASPETTI URBANISTICI

Con deliberazione n.9 del 27.04.2017, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza TAR n. 597/2016. Riqualificazione aree proprietà Cascione", il Consiglio Comunale di Aradeo premettendo ""(...) che con sentenza n. 597/2016 del 12/01/2016, in accoglimento del ricorso proposto, il TAR Puglia, sezione Lecce, ha condannato il Comune di Aradeo a provvedere esplicitamente, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del 20/04/2016 prot.n. 4533, sull'istanza di riqualificazione urbanistica dell'area"", delibera di riclassificare l'area di proprietà Cascione identificata F. 8 p.lle 1402 e porzione 966 da ""zona a verde esistente in zona B recepibile per verde pubblico a **Zona B di completamento**", con i seguenti indici e parametri:

- o Rapporto di copertura: 70%;
- o Indice di fabbricabilità fondiario: 5 mc/mq;
- o Altezza massima fuori terra: ml 10,50;
- o Numero dei piani fuori terra: 3 (tre) oltre eventuali piani interrati;
- o Distanza dai confini: minimo mt 3,00;
- o Distanza dal filo delle aree pubbliche: non inferiore al m 2,00 (due)da vie esistenti e non inferiore a ml.3.00(tre) da via da aprirsi;
- o Va prevista una superficie a parcheggio di 1 mq/10 mc di volume edificato ai sensi della L. 122/89 ss.mm.ii.;
- o Va ceduta all'AC., ai sensi del DM 1444/68, una superficie di mq 936,00 pari a 18 mq per ogni abitante insediabile, con 1 ab=100 mc di volume edificato, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione;
- o Va ceduta all'AC, la superficie di mq 740,00, per urbanizzazione primaria (sede stradale), come indicato negli elaborati grafici, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione.""

L'area interessata dalla variante è parte di un contesto urbano edificato e consolidato, connotato attualmente da incolto residuale in stato di abbandono, privo di edificazione e suddiviso in due aree con differente destinazione urbanistica:

- ""la porzione più ampia, delimitata dalla viabilità esistente (via Pozzi Dolci e via Osanna) e dalla viabilità di previsione di cui al successivo punto 2, è tipizzata come "zone verdi esistenti in zona B recepibili per verde pubblico";
- la porzione minore, a margine dell'area di cui al precedente punto 1), è destinata alla realizzazione di una nuova strada di raccordo tra via Pozzi Dolci e Via Osanna"".

Le aree contermini a quella oggetto di istanza di riqualificazione (isolati prospicienti e ricompresi tra via Pozzi Dolci e Via Osanna) sono pienamente consolidate, densamente edificate e complete di tutte le urbanizzazioni. La restante parte deila particella 966 del foglio 8 di proprietà degli istanti è tipizzata come "zona b1 di completamento".

Con riferimento <u>ai Distacchi tra edifici: non inferiore a m 3.00</u>. il Responsabile dell'Area 4 comunale ha comunicato quanto seque:

""(...) Invero il denominato "Studio Particolareggiato e Nuove Norme delle zone B urbanisticamente definite", approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 1725 del 25.09.1979 all'art. 10 espressamente prevede: "Per gli spazi liberi, la edificazione dovrà eseguirsi in linea con i fabbricati preesistenti, quale che sia la distanza fra le pareti dei fabbricati. Pertanto il distacco fra edifici, e quindi la distanza fra pareti (comunque finestrate e non) prospicienti spazi esterni (pubblici o privati) potrà essere anche inferiore a 10 m, ma in ogni caso, dovrà essere superiore al rapporto tra l'altezza del fabbricato più alto e lo spazio libero interposto, e comunque mai inferiore a m. 3.""

Con riferimento <u>al fabbisogno residenziale</u> il Responsabile dell'Area 4 comunale ha comunicato quanto segue: ""(…) La scelta di ritipizzare l'area secondo la proposta di variante, riviene dai precedenti trascorsi amministrativi, del C.C. n.8/2009, in cui pur dichiarando "che non esiste alcuna giustificazione alla necessità della reiterazione del vincolo così come di un aumento delle aree edificabili", a seguito della verifica degli standard urbanistici del Pdf vigente, si assegnava la destinazione di "Verde Agricolo Speciale", il TAR (sentenza n.555/2011) ne dichiarava l'incongruenza ed in giustificazione, annullando l'atto (…)"".

Conseguentemente il Responsabile precisa ulteriormente che: "Quindi nel caso di specie non vi è la necessità di un fabbisogno residenziale né di una reiterazione del vincolo. Tuttavia il precedente amministrativo richiamato ha indotto l'Amministrazione a seguire la linea tracciata dalle motivazioni della sentenza TAR n.555/2011 e nello spirito di non aggravamento del procedimento amministrativo per il ripetersi di analoghe fattispecie, di imparzialità nelle scelte e buon andamento dell'azione amministrativa, determinandosi come in proposta di variante.""

Con riferimento al <u>Piano comunale di Protezione Civile</u> il Responsabile dell'Area 4 comunale ""certifica che l'area Cascione non è assoggettata alle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del. C.C n. 8 del 17/04/2008"".

Con nota protocollo n. 3902 del 21.03.2019 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii., ha precisato quanto segue:

""(...) considerato che con nota protocollo n. 12411 del 13.06.2017 quest'ufficio ha già espresso parere favorevole sul Piano Urbanistico Generale del Comune di Aradeo;

- Tenuto conto che l'area in oggetto risultava già compresa nel succitato PUG e anche a seguito di sentenza TAR n. 557/2016 veniva imposto al'A.C. di variare la destinazione urbanistica della predetta porzione di territorio;
- (...)

si esprime parere favorevole sulla variante in oggetto come già comunicato dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 12411 in data 13.06.2017 (...)"".

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La proposta di variante riguarda un'area localizzata in un contesto urbano consolidato in cui si propone di attuare l'ultimo asse stradale previsto in questa zona, mantenendo inalterato il disegno del vigente P.diF. Infatti la proposta di variante prevede la cessione di aree per complessivi mq 1681,60, costituenti il 62% della superficie totale di proprietà Cascione, aree destinate a sedi stradali per 740,60 mq, a standard per 941,00 mq.

Tutto ciò a fronte di una ritipizzazione a destinazione residenziale sulla restante superficie fondiaria di 1035,70 mq. In relazione all'indice attribuito alla zona in variante, di 4,97 mc/mq, corrisponde un carico insediativo di 52 abitanti con attribuzione di 100 mc per abitante (di cui 80 mc residenziali e 20 mc di servizio alla residenza). Nel merito si rileva che all'attualità il carico insediativo residenziale è totalmente ininfluente così come pure la dotazione di standard complessivi come espressamente evidenziato nella relazione di accompagnamento al Programma di Fabbricazione in cui "risulta un dimensionamento riferito aiia previsione di una popolazione di 14.908 abitanti alla data del 1988 con standard pari a 21,6 mq/ab, sufficiente ad assicurare i 18 mq/ab, previsti dal DM 1444/68."

Ad oggi siffatta previsione demografica non risulta essere stata raggiunta e anzi in riferimento alla popolazione attuale di 9.765 abitanti risulta una dotazione di standard pari a 32,97 mq/ab; la dotazione di standard per effetto della ritipizzazione, si riduce a 32,80 mq/ab.

Ad oggi, come già verificato in altra circostanza, siffatta previsione demografica non risulta essere stata raggiunta e anzi in riferimento alla popolazione attuale (abitanti 9.765) risulta uno standard pari a 32,97 mq/ab, che si riduce a 32,80 mq/ab sottraendo la complessiva area di proprietà Cascione (che prevede l'insediabilità di 52 abitanti), comunque abbondantemente superiore ai 18 mq/ab previsti dalla legge ed ai 21,6 mq/ab, indicati dal Programma di Fabbricazione.

Tutto ciò premesso e atteso che l'Amministrazione Comunale per anni non ha mostrato alcun interesse ad acquisire l'area e trasformarla secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale e solo a seguito della sentenza del TAR Puglia Sezione Lecce n.597/2016 del 12/01/2016, ha deciso di riconoscere una suscettività edificatoria di tipo residenziale all'area in questione, per tali motivazioni si ritiene che la proposta di ritipizzazione dell'area di che trattasi possa essere accolta perché coerente urbanisticamente.

B) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

Come si evince dalla DCC n.9 del 27.04.2017 di adozione della variante in oggetto, per ciò che riguarda gli atti procedurali di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012, questi sono stati effettuati antecedentemente all'atto di adozione della variante secondo l'art. 7 par. 7.5 del R.R. 18/2013, come segue:

- Determinazione Area 4, n.1 del 20.02.2017, di formalizzazione della proposta di variante urbanistica;
- Registrazione della variante con codice VAS n. 1193 REG 07 50006 004 sul portale SIT Puglia, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 18/2013;
- Nota Regione Puglia prot.n. r-puglia/AOO_089/23/02/2017/0001762 di comunicazione avvio del procedimento di verifica;
- Provvedimento conclusivo del dirigente del servizio VAS della regione Puglia n.2886 del 23/03/2017, di assolvimento degli adempimenti in materia VAS, per la variante urbanistica per la ritipizzazione di area privata Cascione in ottemperanza alla sentenza TAR Puglia 597/2016.

C) ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota protocollo n. 5552 del 05.07.2018, di seguito riportata, la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia ha inviato al Comune e alla Sezione Urbanistica regionale (prot. n. 6124 del 05.07.2018), la propria istruttoria e proposta in merito al rilascio, da parte della Giunta Regionale, del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle NTA del vigente PPTR, in riferimento alla ritipizzazione dell'area proprietà Sig.ri Cascione (Fg 8 p.lle 1402 e parte della 966), ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 in adempimento alla sentenza TAR Lecce n. 597/2016:

""(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE con nota del 06.04.2018, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio con n. 2948 del 09.04.2018, il Comune di Aradeo ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.C delle NTA del PPTR per la Variante relativa alla riqualificazione urbanistica aree proprietà Cascione (Fg. 8, p.lle 1402 e parte della 966) adottata con DCC n. 9 del 27.04.2017, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, in adempimento della sentenza TAR Lecce n. 597/2016.

La documentazione pervenuta risulta costituita dai seguenti elaborati:

- 1. Copia DCC n. 9 del 27.04.2017 di adozione;
- 2. Elaborato grafico;
- 3. Istanza di riqualificazione del 17.10.2014 n. 10012 proposta dai Sig.ri Cascione;
- 4. Tavola 1 Inquadramento stato di fatto;
- Tavola 2 Particolare nuova tipizzazione;
- 6. Tavola 3 Relazione tecnica contenente norme di attuazione;
- 7. Certificato deposito atti;
- 8. Copia del C.C. n. 43/2017, di presa d'atto mancate osservazioni;
- 9. Diffida legale del 18.02.2015 prot. n. 6532;

- 10. Ricorso TAR Lecce n. 6532/20015;
- 11. Sentenza TAR Lecce n. 597/2016.

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE) EVIDENZIATO CHE:

Lo Strumento urbanistico generale vigente è il seguente

 Programma di Fabbricazione approvato in via definitiva con DPGR n. 395 del 17.03.1973 e successiva variante approvata con DPGR n. 1642 del 14.09.1979.

La variante riguarda le aree identificate catastalmente al N.C.T. del Comune di Aradeo (Le), al Fg n. 8 p.lle 1402 e parte della 966, classificate nell'ambito del Programma di Fabbricazione vigente, come zona verde, esistente in zona B recepibile per verde pubblico.

Con atto in data 16.10.2014, protocollo n. 10012 del 17.10.2014, i signori Cascione hanno chiesto all'Amm.ne Comunale la riqualificazione urbanistica delle suddette aree, per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota n. 1616 del 18.02.2015 l'avvocato B. Cimino, per conto dei signori Cascione, ha diffidato l'Amministrazione a provvedere alla riqualificazione urbanistica, con riserva di azioni di tutela avverso l'inerzia amministrativa.

Con nota n. 6532 del 24.06.2015, l'avvocato B. Cimino ricorre al TAR di Lecce, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune di Aradeo, sull'istanza di riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà Cascione.

Con ordinanza n. 2945/2015 il Tar disponeva al Comune di Aradeo di relazionare a chiarimento di dati normativi cui si dava riscontro con nota n. 13246/2015.

Con sentenza n. 597 del 12.01.2016, in accoglimento del ricorso proposto, il TAR di Puglia sezione di Lecce, ha condannato il Comune di Aradeo a provvedere esplicitamente, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica della sentenza, sull'istanza di riqualificazione dell'area.

Con DCC n. 09 del 27.04.2017 l'Amm.ne Com.le di Aradeo ha deliberato in esecuzione della suddetta sentenza TAR Puglia, la riqualificazione dell'area di proprietà Cascione.

Come emerge dagli atti pervenuti e dalla DCC n. 9/2017, l'area interessata è localizzata in un contesto urbano densamente edificato. L'area identificata in catasto al foglio 8, p.lle 1402 e parte della 966 già tipizzata nel PdF come "come zona verde esistente in zona B recepibile per verde pubblico" viene riclassificata in "zona B di completamento" secondo i sequenti indici planovolumetrici:

- rapporto di copertura: 70%;
- indici di fabbricabilità fondiario: 5 mc/mq.;
- altezza massima fuori terra: mi. 10,50;
- numero dei piani fuori terra:3 (tre) oltre eventuali piani interrati;
- distacchi tra edifici: non inferiore a mt. 3.00
- distanza dal filo delle aree pubbliche: non inferiore a mi. 2,00 (due) da vie esistenti e non inferiore a mi
 3,00 da vie da aprirsi;
- va prevista una superficie a parcheggio di 1 mq/10mc di volume edificato ai sensi della L. 122/89 e ss.mm.ii.;
- va ceduta all'Amm.ne Com.le, ai sensi del D.L. 1444/68, una superficie di mq 936,00 pari a 18 mq per ogni abitante insediabile, con 1 ab = 100 mc di volume edificato, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione;
- va ceduta all'Amm.ne Cam.le, la superficie di mq. 740,00, per urbanizzazione primaria (sede stradale),
 come indicato negli elaborati grafici, prima del rilascio del titolo abilitativo all'edificazione..

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale "Salento delle Serre" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Bosco Belvedere".

In particolare il contesto in cui le due aree oggetto di variante si collocano, risulta caratterizzato da un'edificazione densa, urbanizzata e dall'assetto urbanistico consolidato, trattandosi di fatto di zone B del vigente PdF.

Non è rilevabile un particolare valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, in quanto caratterizzato da un sistema insediativo consolidato, posizionato in un contesto prettamente urbano, già oggetto di trasformazioni in cui non sono rintracciabili componenti di valore paesaggistico.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che la proposta di Variante in oggetto, ricade in un'area interessata dall'UCP "Città consolidata" sottoposto agli Indirizzi di cui all'art. 77 e alle Direttive di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della proposta di variante nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti:

- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
- Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;
- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;
- Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- salvaguardare le essenze arboree/arbustive esistenti in quanto componenti residuali di una ruralità di margine urbano;
- garantire che l'eventuale recinzione dei lotti sia realizzata mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;
- prevedere una adeguata sistemazione delle aree destinate a verde da localizzare in coerenza con le essenze arboree/arbustive ivi presenti;
- curare la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;
- garantire, per le volumetrie eventualmente previste, di altezza limitata, il mantenimento del rapporto
 di continuità percettiva con le stesse aree edificate adiacenti. La loro giacitura, la tipologia edilizia,
 l'articolazione dei volumi, l'uso di materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione da valutare con
 riferimento alle piantumazioni esistenti, dovranno mirare a un corretto inserimento nel contesto di
 riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento.

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;

- la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attique a quelle d'intervento;

al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi alfine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito"".

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Per le valutazioni di cui ai precedenti punti A, B e C la proposta di ritipizzazione dell'area di proprietà dei Sig. ri Cascione sita nell'abitato di Aradeo identificata al F. 8 p.lle 1402 e porzione 966; adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2017, si ritiene sia meritevole di approvazione in via definitiva a condizione che in fase di pianificazione esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti in materia di VAS previsti dalle norme statali e regionali.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta la **approvazione**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, della ritipizzazione dell'area di proprietà dei Sig. ri Cascione sita nell'abitato di Aradeo identificata al F. 8 p.lle 1402 e porzione 966, adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2017.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cosi come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione dei conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale; VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;

- DI RILASCIARE parere favorevole alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. c delle
 NTA del vigente PPTR, con le prescrizioni di cui alla lett. C), riportate nella relazione in premessa e che qui
 per economia espositiva, si intendono integralmente trascritte, in riferimento alla ritipizzazione dell'area
 di proprietà dei Sig.ri Cascione sita nell'abitato di Aradeo identificata al F. 8 p.lle 1402 e porzione 966,
 adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2017;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980 ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la ritipizzazione dell'area di proprietà dei Sig.ri Cascione sita nell'abitato di Aradeo identificata al F. 8 p.lle 1402 e porzione 966, adottata con deliberazione di C.C. n. 9 del 27.04.2017 in Zona B di completamento relativamente alla superficie fondiaria di 1035,30 mq come individuata nella tavola n. 2;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Aradeo per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA SILVIA PIEMONTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ANTONIO NUNZIANTE